I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CEE) N. 1588/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1990

relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato « trattato CEE », deve disporre di informazioni complete e attendibili; che, nell'interesse di una gestione efficace, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato « ISCE », deve poter disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate;

considerando che l'articolo 5 del trattato CEE e l'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominato « trattato Euratom », impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e che tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine; che l'assenza di dati statistici riservati costituisce per l'ISCE una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l'elaborazione di statistiche che la realizzazione di analisi sulla Comunità;

considerando che gli Stati membri non avranno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico allorquando sarà assicurato che l'ISCE offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica; che tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, segnatamente nell'articolo 214 del trattato CEE e nell'articolo 194, paragrafo 1 del trattato Euratom e nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e che possono essere rafforzate con provvedimenti appropriati, adottati in applicazione del presente regolamento;

considerando che, in forza dell'articolo 214 del trattato CEE e dell'articolo 194, paragrafo 1 del trattato Euratom i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale;

considerando che l'articolo 17 dello statuto dei funzionari della Comunità europea obbliga questi ultimi al rispetto della riservatezza per quanto riguarda i fatti e le informazioni di cui fossero eventualmente venuti a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; che anche dopo la cessazione dal servizio essi sono tenuti ad osservare tale dovere;

considerando che ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento deve essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l'autore;

considerando che ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti dell'ISCE dà luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all'applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

considerando che l'articolo 215 del trattato CEE e l'articolo 188 del trattato Euratom prevedono la responsabilità della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni;

considerando che il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione all'ISCE di dati statistici che, nell'ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e che esso non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni;

(1) GU n. C 86 del 7. 4. 1989, pag. 12.
(2) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 27.

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicato l'articolo 223 del trattato CEE ai termini del quale nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza ;

considerando che, basandosi sull'articolo 47 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Commissione ha adottato segnatamente la decisione n. 1566/86/CECA (1) e che, a norma dell'articolo 232 del trattato CEE, il presente regolamento non incide su siffatte decisioni ;

considerando che l'istituzione, con il presente regolamento, di un comitato per il segreto statistico è conforme alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2) ;

considerando che l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare di quelle volte ad assicurare la protezione dei dati statistici riservati trasmessi all'ISCE, richiederà la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'obiettivo del presente regolamento è :

— autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato « ISCE », dati statistici riservati ;

— garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi.

2. Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente :

1. dati statistici riservati : dati dichiarati tali dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico ;

2. organismi nazionali : istituti nazionali di statistica e altri organismi nazionali incaricati della raccolta dei dati e dell'elaborazione delle statistiche per le Comunità ;

3. informazioni sulla vita privata delle persone fisiche : informazioni sulla vita personale e familiare delle persone fisiche, quale è definita dalle legislazioni o prassi nazionali dei vari Stati membri ;

4. utilizzazione a fini statistici : utilizzazione per la sola elaborazione di tavole statistiche o di analisi statistico-economiche ; i dati non possono essere utilizzati a fini amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo contro le unità rilevate ;

5. unità statistica : unità elementare alla quale si riferisce l'informazione statistica trasmessa all'ISCE ;

6. identificazione diretta : identificazione di una unità statistica in base al suo nome o al suo indirizzo ovvero ad un numero di identificazione ufficialmente attribuito e reso pubblico ;

7. identificazione indiretta : possibilità di desumere l'identità di una unità statistica in base a elementi diversi da quelli di cui al punto 6 ;

8. funzionari dell'ISCE : funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, assegnati all'ISCE ;

9. altri agenti dell'ISCE : agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, assegnati all'ISCE ;

10. divulgazione : fornitura di dati sotto qualsiasi forma : pubblicazioni, accesso alle basi di dati, microschede, comunicazioni telefoniche, ecc.

Articolo 3

1. Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere all'ISCE dati statistici riservati.

2. Le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'ISCE di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

3. La trasmissione all'ISCE dei dati statistici riservati sulla struttura e sull'attività delle imprese, raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve avvenire secondo le norme e le prassi vigenti negli Stati membri in materia di segreto statistico.

La trasmissione all'ISCE di dati statistici riservati ai sensi del paragrafo 2 avviene in modo tale da escludere l'identificazione diretta delle unità statistiche. Questa disposizione non esclude l'ammissibilità di normative più avanzate in materia di trasmissione, in conformità del diritto degli Stati membri.

4. Gli organismi nazionali non sono obbligati a trasmettere all'ISCE informazioni relative alla vita privata delle persone fisiche quando siano di natura tale da consentire l'identificazione diretta o indiretta di tali persone.

(1) GU n. L 141 del 28. 5. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

Articolo 4

1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti degli Stati membri all'ISCE a norma dell'articolo 3.

2. Le misure di protezione di cui all'articolo 5 si applicano :

a) a tutti i dati statistici riservati la cui trasmissione all'ISCE sia prevista da un atto di diritto comunitario relativo ad una statistica comunitaria ;

b) a tutti i dati statistici riservati trasmessi all'ISCE su base volontaria dagli Stati membri.

3. La Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati statistici riservati all'ISCE, nonché i principi volti alla protezione di tali dati, secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 5

1. La Commissione incarica il direttore generale dell'ISCE di garantire la protezione dei dati trasmessi all'ISCE dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di organizzazione interna dell'ISCE al fine di garantire tale protezione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7.

2. I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE sono accessibili ai soli funzionari dell'ISCE e possono essere utilizzati da questi soltanto a fini esclusivamente statistici.

3. La Commissione può tuttavia consentire l'accesso ai dati statistici riservati ad altri agenti dell'ISCE, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali dell'ISCE, in casi eccezionali e a fini esclusivamente statistici. Le modalità di tale accesso sono definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 7.

4. I dati statistici risevati in possesso dell'ISCE possono essere divulgati soltanto se aggregati con altri dati in una forma che non consenta alcuna identificazione diretta o indiretta delle unità statistiche.

5. È vietato ai funzionari e agli altri agenti dell'ISCE, nonché alle altre persone fisiche che lavorano a contratto nei suoi locali, utilizzare o diffondere tali dati a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento ; tale divieto resta in vigore anche dopo il trasferimento, la cessazione dalle funzioni o il collocamento a riposo.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell'obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici riservati trasmessi a norma dell'articolo 3. Queste misure riguardano almeno le violazioni commesse nel territorio dello Stato membro interessato da funzionari ed altri agenti dell'ISCE nonché da altre persone fisiche che lavorano sotto contratto nei locali dell'ISCE.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

È istituito un comitato per il segreto statistico, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (il direttore generale dell'ISCE o una persona da lui designata).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, che devono essere adottate. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

— la Commissione differisce di un termine di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS